



COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

ORDINANZA SINDACALE

N. 2 DEL 04-08-2020

**Oggetto: ORDINANZA SINDACALE NON CONTINGIBILE E NON URGENTE
MANIFESTAZIONI IN PIAZZA MESE AGOSTO 2020.**

IL SINDACO

Visto l'art. 50 del d.lgs 267/00 con particolare riferimento ai commi 7 e 7 bis così come introdotti dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, e dal dall'art. 35-ter, comma 1, lettera a), legge n. 132 del 2018, che prevede il potere del Sindaco di adottare ordinanze non contingibili e urgenti, quale rappresentante della comunità locale, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale, in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi;

Tenuto conto che nel Comune di Poggiodomo tradizionalmente nel mese di agosto si svolgono manifestazioni civili e religiose organizzate dalle Proloco locali, che attraggono un numero consistente di persone;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire il corretto svolgimento di tali manifestazioni e la tranquillità e il riposo delle persone residenti prevedere quanto segue:

- Divieto di sosta e transito veicoli a motore in parte della Piazza Guglielmo Marconi, per il periodo dal 6 agosto al 30 agosto 2020;
- Divieto di sosta e transito veicoli a motore in Piazza Martiri di Mucciafora e via Porta Sole Piazza Guglielmo Marconi, per il periodo dal 14 agosto al 24 agosto 2020 (sono consentite le operazioni di carico e scarico dalle ore 8.00 alle ore 11.00);
- Divieto sosta e transito veicoli a motore nella Piazza Don Mattia Amadio, Frazione Mucciafora per il periodo 10 agosto - 30 agosto 2020;
- Di vietare la pratica di attività che possano comportare assembramenti ed emissione rumori molesti in particolare in orari serali, che possano

pregiudicare la vivibilità dei luoghi, pur consentendo lo svolgimento delle manifestazioni organizzate dalle Proloco;

Ritenuto che le ragioni espresse in premessa, nonché le considerazioni sopra esposte, costituiscano idonea motivazione per l'adozione del presente provvedimento;

Visti:

- l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 7 bis del medesimo decreto legislativo, in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell'inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

ORDINA

- Divieto di sosta e transito veicoli a motore in parte della Piazza Guglielmo Marconi, per il periodo dal 6 agosto al 30 agosto 2020;
- Divieto di sosta e transito veicoli a motore in Piazza Martiri di Mucciafora e via Porta Sole Piazza Guglielmo Marconi, per il periodo dal 14 agosto al 24 agosto 2020 (sono consentite le operazioni di carico e scarico dalle ore 8.00 alle ore 11.00);
- Divieto sosta e transito veicoli a motore nella Piazza Don Mattia Amadio, Frazione Mucciafora per il periodo 10 agosto - 30 agosto 2020;
- Di vietare la pratica di attività che possano comportare assembramenti ed emissione rumori molesti in particolare in orari serali, che possano pregiudicare la vivibilità dei luoghi, pur consentendo lo svolgimento delle manifestazioni organizzate dalle Proloco;
- di procedere a dare pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet e mediante affissione copia ordinanza sulle aree interessate

Informa

Salvo che il fatto non costituisca reato:

- l'inosservanza di quanto previsto al punto 7 comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00;

Copia della stessa viene inviata per l'applicazione e per quanto ulteriormente di competenza alla Stazione Carabinieri di Monteleone di Spoleto.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di decadenza di 60 gg. dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo

approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune

IL SINDACO
ANGELOSANTI EMILIO